

COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

O G G E T T O

REGOLAMENTO di
POLIZIA RURALE

Anno 19

REGOLAMENTO DI PULIZIA RURALE = TUTELA DELLA PROPRIETA'

Art. 1°= E' proibito:

a) a Norma dell'Art. 405 del C.P. di introdursi nel fondo altrui per farvi legna, rastrellarvi fieno, raccogliere frutta di qualsiasi specie, raspollare e spigolare, senza licenza scritta dal proprietario. Tale licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti della polizia rurale o della forza pubblica.

Nel caso che il proprietario sia costantemente presente non è necessaria la licenza scritta.

b) a norma dell'Art. 428 del C.P. di cacciare nel fondo altrui, quando il proprietario ne abbia fatto divieto, nei modi stabiliti dalla legge e abbia fatti e mantenga i segnali che rendono palese tale divieto.

Art. 2) Le infrazioni alle norme contenute nel precedente articolo saranno punite anche senza querela di parte.

Art. 3) E' proibito distruggere i nidi degli uccelli, specialmente se insettivori o comunque manometterli in modo nocivo alla loro moltiplicazione.

Doveri dei proprietari dei fondi

Art. 4) Salve le disposizioni dettate dalle leggi e Regolamenti dello Stato per la prevenzione e la cura di speciali malattie parassitarie delle piante, è ~~affatto~~ obbligo ai proprietari di avvertire le Autorità Comunali non appena venga scoperto un principio d'invasione di animali nocivi alla Agricoltura; nel caso di dover combattere la tignuola dovranno pure i proprietari concorrere di comune accordo sotto le direttive del Consiglio Provinciale dell'Economia a quanto è necessario alla distruzione dell'insetto.

Art. 5) A norma delle recenti disposizioni ministeriali i proprietari e i conduttori di terre coltivate a granoturco, devono provvedere non oltre la fine del mese di marzo di ogni anno a raccogliere nel fienale od in altro luogo adatto tutti gli steli di granoturco in modo qualunque, che assicuri l'uccisione delle larve della Piralide del granoturco. Dovranno inoltre distruggere non oltre il predetto termine gli stocchi.

Art. 6) Tutti gli steli che entro il 31 marzo non fossero stati trasportati nei luoghi stabiliti dall'Art. precedente e tutti gli stocchi di granoturco che entro lo stesso termine non fossero stati distrutti, saranno immediatamente incendiati a spese dei contravventori, i quali saranno puniti a' sensi dell'Art. 8 della legge 26 Giugno 1913, N° 888.=

Art. 7) Non è permesso accendere stoppie, fare debbi, ecc., senza essersi prima assicurati che sia eliminato ogni pericolo d'incendio, sia nei raccolti che nelle case coloniche.

In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza che non possa creare pericolo per le case coloniche, stalle, fienili, pagli e simili, né i fuochi potranno essere lasciati per alcun tempo incustoditi.

Art. 8) In caso di incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

Art. 9) È proibito deporre, gettare o dar causa che cadano sulle strade o sentieri comunali, vicinali, o comunque soggetti al pubblico transito, pietre, materiali e simili, compresi i rifiuti della terra portati dalle trattrici, dai carri agricoli, ecc. - I proprietari ed i conduttori di fondi hanno l'obbligo di rimuovere dalle strade, per il tratto che corre lungo la loro proprietà o il fondo in conduzione, le pietre, i materiali e simili, come pure i rifiuti della terra portati dalle trattrici, carri agricoli ecc., e di conservare in buono stato i canali ed i solchi che si trovano lungo le strade medesime per la raccolta delle acque.

Pascolo e custodia degli animali

Art. 10) A norma dell'Art. 426 del C.P. è proibito condurre animali tanto propri quanto degli altri, a pascolare nei beni altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno, senza la licenza scritta dal proprietario.

Tale licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti della polizia rurale o della forza pubblica.

Nel caso che il proprietario del pascolo sia costantemente presente non è necessaria la licenza scritta.

Le infrazioni a dette norme saranno punite anche senza querela di parte.

Art. 11) È vietato condurre animali a pascolare nei beni comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei beni la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Podestà, e subordinatamente all'osservanza del relativo regolamento.

Art. 12) Gli animali che vengono condotti al pascolo devono essere costantemente sorvegliati.

Lungo le strade gli animali bovini ed equini, devono essere condotti a mano.

Art. 13) Sono proibite le grida e gli atti che possono adombrare gli animali e mettere in pericolo la sicurezza delle persone.

Art. 14) Non si possono affidare in custodia a persone di età inferiore ai sedici anni, animali di qualsiasi specie, inviati al pascolo in siti aperti.

comunque non cintati in modo da impedire agli animali di uscirne.

Art. 15) Nelle private proprietà è proibito lasciare sciolti al pascolo toscrofe e comunque animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare o di mordere, se la proprietà non sia chiusa da ogni parte, mediante muro o forte siepe e se gli ingressi non siano sbarrati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 16) E' proibito il pascolo del bestiame durante la notte nei fondi che non siano chiusi da ogni parte ed in nessuna guisa comuni con gli altri.

Art. 17) Quando in conseguenza di ^{se}svitù legittimamente acquistata, o in casi di necessità assoluta, si debba far transitare il bestiame nei fondi altrui si dovrà tenerlo riunito, non farlo correre ed in tutto ponendo la massima cura a che nel passare non arrechi danno all'altrui proprietà.

Al bestiame bovino deve essere apposta la museruola.

Il bestiame cavallino deve essere condotto costantemente a mano.

Art. 18) Coloro che, estranei al Comune, ne attraversano il territorio con bestiame non devono per nessun motivo lasciar spargere gli animali a brucce lungo le rive dei fossi o le scarpate stradali.

Art. 19) Manifestandosi casi di malattia di bestiame, d'indole epidemica e contagiosa, il proprietario o conduttore del bestiame deve ottemperare a quanto prescrive al riguardo il Regolamento d'Igiene ed il Regolamento di Polizia Veterinaria, sotto comminatoria delle pene da esso citate.

Il Regolamento Comunale d'igiene ed il Regolamento di Polizia Veterinaria saranno sempre esposti all'Albo Municipale.

Art. 20) I proprietari ed agricoltori, che nei loro fondi trovino animali di appartenenza altrui, possono tenerli provvisoriamente con l'obbligo di metterli però entro 24 ore a disposizione del Podestà a termine e per gli effetti di legge.

DEI GREGGI

Art. 21) I proprietari conduttori di greggi nomadi che intendono trasferirsi da un Comune all'altro della Provincia devono:

a) far domanda al Podestà del Comune di partenza e per suo mezzo a quello di destinazione.

Nella domanda devono essere indicati:

- 1) La specie ed il numero degli animali.
- 2) L'itinerario che intendesi seguire e che dev'essere scelto per la strada più breve, nonchè i luoghi di sosta dalla località di partenza a quella di arrivo.

3) I pascoli destinati al mantenimento degli animali nel periodo di tempo durante il quale questi saranno tratti nel Comune di destinazione e l'estensione dei pascoli stessi.

b) unire alla domanda per il Podestà del Comune di destinazione il certificato di sanità rilasciato dal Podestà del Comune in cui gli animali si trovano, in base alle attestazioni del Veterinario.

c) chiedere al Veterinario di ogni comune o Consorzio attraversato dal gregge, il visto di passaggio.

Art. 22) Il Podestà del Comune di destinazione rilascerà un permesso speciale per la introduzione del gregge nel territorio comunale soltanto dopo aver verificato che il certificato di sanità è regolare ed autentico e la dichiarazione relativa al mantenimento degli animali è veridica e dopo avere avvisato, per la necessaria sorveglianza, i Podestà dei Comuni per i quali il gregge dovrà transitare.

Art. 23) Tale permesso ed il certificato originale di sanità dovranno dal Podestà del Comune di destinazione essere trasmessi agli interessati per il tramite del Podestà del Comune nel quale si trovano gli animali, affinché possano essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale e della forza pubblica.

Art. 24) È vietato far pascolare i greggi nomadi di pecore e capre lungo i cigli, le scarpate ed i fossi stradali. Detti greggi potranno pascolare soltanto durante le ore del giorno, cioè dal sorgere al tramonto del sole.

Art. 25) Il pascolo delle pecore e delle capre è permesso soltanto dal 1° Novembre al 28 febbraio di ogni anno. =

Art. 26) Qualora gli animali dei greggi alloggiati nel Comune si ammaliano di morbo contagioso è fatto obbligo ai pastori ed al proprietario del fondo nel quale il gregge alloggia, di fare immediata denuncia all'Autorità Comunale.

Art. 27) Il Podestà del Comune in cui si trova il gregge nomade ha facoltà di sottoporlo a visita del Veterinario per l'applicazione degli eventuali provvedimenti di Polizia Veterinaria.

Delle acque pubbliche

Art. 28) A norma dell'Art. 424 del C.F. nessuno può intoppiare, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono all'irrigazione, se non nei limiti dei propri diritti. Lo stesso dicasi dei cavi di scolo.

Art. 29) A norma dell'Art. 422 del C.F. è proibito di chiudere, di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, e riversarla sulla strada

Art. 30) E' proibito collocare attraverso i fiumi , i torrenti, i canali ed altri corsi o bacini d'acqua, apparecchi fissi o mobili di pesca che possano impedire del tutto il passaggio del pesce, salva ed impregiudica ogni altra questione di legge.

E' proibita la pesca con la dinamite e con altre materie esplodenti ed è vietato gettare od infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, sordire od uccidere i pesci e gli animali acquatici.

E' proibita la raccolta di animali così storditi od uccisi.

Art. 31) Le contravvenzioni al presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal C.P. e dalla legge o regolamento generale di Stato, sono punite a'sensi dell'Art. 106 e seguenti del R.D. 3 Marzo 1934, N° 383 T.H. della legge comunale e provinciale.

Adottato con delibera N° 69 del 15 Giugno 1935 = XIII°

IL PODESTA'

F/to O. De Anna

IL SEGRETARIO

F/to S. Marega

